



Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

A.C. 2231

Dossier n° 333 - Schede di lettura
1 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2231
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	30 ottobre 2019
trasmissione alla Camera:	30 ottobre 2019
assegnazione:	5 novembre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo con la Repubblica Kirghisa ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan. Tale rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici formulati nell'art. 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles, il 9 febbraio 1995, d'incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale.

Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di **14 articoli**, preceduti da un breve **preambolo**.

L'**articolo 1** individua le **finalità** dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti, mediante creazioni di condizioni favorevoli alla cooperazione.

L'**articolo 2** delinea i **settori di cooperazione**, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione.

L'**articolo 3**, relativo all'**università e alla ricerca**, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kirghisa in Italia

L'**articolo 4**, riguardante il settore dell'istruzione, prevede l'effettuazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti. L'**articolo 5** prevede l'istituzione di **borse di studio** per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana.

L'**articolo 6** disciplina la cooperazione nel **settore culturale ed artistico**, incoraggiando altresì

la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.

L'**articolo 7** regola le iniziative volte al **contrasto del traffico illecito di opere d'arte**, prevedendo altresì uno scambio di informazioni al riguardo.

L'**articolo 8** riguarda i **media, lo sport e le politiche giovanili** e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili.

L'**articolo 9** individua **attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica** tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni.

L'**articolo 10** individua le **autorità coordinatrici** dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kirghisa le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza.

L'**articolo 11** detta norme in materia **d'informazione, trasferimento di tecnologia e proprietà intellettuale** e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 12** istituisce un'apposita **Commissione mista** col compito di redigere i programmi esecutivi.

L'**articolo 13** stabilisce che eventuali **divergenze** tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale.

L'**articolo 14** disciplina l'**entrata in vigore** dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'intesa potrà essere denunciata dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 1142, **approvato dal Senato il 30 ottobre 2019**, si compone di **5 articoli**.

Si segnala che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

L'**articolo 3** reca la copertura finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo e al comma 1), relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, autorizza la spesa di **135.000 euro** per ciascuno degli anni **2019 e 2020** e di **139.620 euro** a decorrere dall'anno **2021**. Il **comma 2** stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene, al **comma 1**, una **clausola d'invarianza finanziaria**, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2) prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** dispone l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno

successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da un'Analisi tecnico-normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.